COMMISSIONE V

DIFESA

XIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri. (1152) 225

PRESIDENTE. 225, 226
PAGLIUCA, *Relatore* 225

Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772. (1154) 226

PRESIDENTE. 226, 227
BARESI, *Relatore* 226
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 226, 227
GELMINI 226, 227
MASINI 227

Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-1946. (1142) 227

PRESIDENTE. 227, 228
MARTINO EDOARDO, *Relatore* 227

Votazione segreta:

PRESIDENTE 228

La seduta comincia alle 10.25.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Il relatore, onorevole Pagliuca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGLIUCA, *Relatore*. Col disegno di legge n. 1152 si eleva a 55 anni il limite di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dei carabinieri provvisti di pensione vitalizia e a 50 anni quello riguardante coloro che ne siano sprovvisti. Per quest'ultima categoria si ritiene opportuno stabilire obblighi minori di servizio analogamente alle disposizioni vigenti per i sottufficiali della stessa arma.

Il provvedimento legislativo proposto modifica l'articolo 9 delle norme sul reclutamento dell'Esercito, approvate con regio decreto 26 febbraio 1938, n. 329, modificato dal decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 347, in base al quale l'obbligo del servizio militare cessa al 31 dicembre dell'anno in cui gli iscritti di leva compiono il 45° anno di età, fatta eccezione per gli ufficiali, sottufficiali e truppa vincolati ad obblighi speciali e perciò soggetti a particolari norme legislative.

Conseguentemente, gli appuntati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri restavano, fino all'entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, nella posizione di congedo illimitato per un periodo di circa 7 anni dalla cessazione del servizio (intorno

al 38° anno di età) e in tale periodo potevano essere richiamati.

La citata legge 29 marzo 1951 sostituì al sistema dei limiti di servizio il sistema dei limiti di età, fissando al 48° anno il limite di età per gli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, quindi, essi, cessato il servizio, vanno collocati senz'altro in congedo assoluto e non sono richiamabili per esigenze di mobilitazione.

Si è ravvisata, conseguentemente, la necessità di elevare il limite di età per il collocamento in congedo assoluto e, pertanto, è stato presentato, da parte del Governo, il disegno di legge in discussione che riguarda soltanto i carabinieri effettivi e non pure gli ausiliari, perché a questi ultimi non è applicabile la legge 29 marzo 1951, n. 210.

Ritengo che sia giustificato il proposto elevamento dei limiti di età e perciò raccomando l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è così formulato:

« L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:

il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;

il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia ».

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico e non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà del Ministero per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772. (1154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

Il relatore, onorevole Baresi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARESI. *Relatore*. Ritengo che la Commissione possa approvare questo disegno di legge, che è di ordinaria amministrazione. Esso venne presentato nel corso della passata legislatura, ma non potè essere approvato a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Si tratta di un provvedimento che riproduce, nella forma e nella sostanza, il testo già contenuto nelle leggi del 1949 e 1950, che concernevano le operazioni di leva fino alla classe 1931. Si sperava di poter normalizzare la situazione, ma, purtroppo, il concorso bandito per rinsanguare il ruolo dei commissari di leva non ha dato i risultati sperati, per cui quella normalizzazione non si è verificata. Ritengo, però, che nell'articolo 1 si debba sostituire alla espressione «classe 1934», l'altra «classe 1935», perché altrimenti, tra qualche mese, dovremmo di nuovo esaminare un disegno di legge analogo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero rettificare un'affermazione dell'onorevole relatore. Non è esatto che il concorso bandito per il reclutamento di 57 commissari di leva non abbia dato i risultati sperati. Invece, è sorta una grossa questione tra la commissione e la Corte dei conti in merito ai criteri con cui il concorso aveva portato alla formulazione della graduatoria. La graduatoria non è stata approvata così come era stata presentata e la Corte dei conti ha chiesto che si procedesse ad una revisione del concorso stesso sulla base di criteri specificamente stabiliti. Ciò ha protratto notevolmente l'espletamento delle operazioni del concorso che sono tuttora in atto. Quando il concorso sarà espletato, questa situazione eccezionale verrà rimossa.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal relatore, il Governo è d'accordo, dato che le operazioni di leva della classe 1935 dovrebbero cominciare a metà gennaio, e quindi, se non si approvasse questo emendamento, tra qualche mese si dovrebbe di nuovo colmare questa lacuna.

GELMINI. Noi voteremo contro il disegno di legge, perché non crediamo giusto che, a dieci anni di distanza dalla istituzione delle commissioni temporanee, queste debbano essere mantenute in vita. L'istituzione di tali commissioni temporanee rappresentò un provvedimento eccezionale, per ovviare ad una situazione eccezionale. Perciò non vediamo

la ragione per mantenere in vita tali commissioni.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidererei, allora, conoscere dall'onorevole collega come egli ritiene che si possano espletare le operazioni di leva.

MASINI. Se il concorso è stato invalidato, è evidente che la Corte dei conti aveva buoni motivi per farlo. Ciò è imputabile al Ministero della difesa, che ha lasciato partecipare al concorso ufficiali in servizio permanente effettivo.

GELMINI. Alle operazioni di leva si deve provvedere con i consigli e le commissioni mobili.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La mia domanda all'onorevole Gelmini non era stata fatta per metterlo in imbarazzo. Gli organi normali di leva si fondano sulla presenza di commissioni di leva: le commissioni mobili di leva attualmente non possono funzionare perché mancano i commissari di leva. In queste condizioni, non dare al Ministro della difesa la facoltà di utilizzare le commissioni temporanee significa non fare la leva. Questa è la ragione del provvedimento.

Per quanto concerne il concorso, il fatto che la Corte dei conti abbia ritenuto di dissentire dalla commissione giudicatrice, dimostra che i controlli in Italia sono una cosa seria e funzionano a dovere. La Corte dei conti è un organo dello Stato e, certamente, farà piacere al Parlamento apprendere che la Corte dei conti funziona. Il Governo avrebbe potuto richiedere egualmente la registrazione con riserva; invece, ha ritenuto di adeguarsi all'opinione della Corte dei conti. Dovete dare atto al Governo che, pur potendo imporre alla Corte dei conti il suo punto di vista attraverso la registrazione con riserva, non lo ha fatto. Pertanto dovreste elogiare il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

« L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa delle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1934 ».

Il relatore ha proposto che al termine « 1934 » sia sostituito l'altro « 1935 ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato:

« L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 7 gennaio 1952 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilitá in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46. (1142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discusssione del disegno di legge: « Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Edoardo Martino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.* Il disegno di legge sottoposto al nostro esame reca norme per la sistemazione delle contabilità in materia delle amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46.

In conseguenza della guerra, nella gestione dei beni dell'amministrazione militare non poterono essere osservate le norme sulla contabilità generale dello Stato. L'amministrazione militare ha fatto quanto era in suo potere per sistemare ora per allora tutta questa materia. Qualcuno di noi ha potuto anche rendersene personalmente conto, per esempio, pagando 15 mila lire una bicicletta Wolsit assegnatagli in carico durante la guerra. Il che dimostra che l'amministrazione ha potuto recuperare quanto era recuperabile.

In considerazione delle circostanze, fu concesso nel 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, di derogare alle norme sulla contabilità generale per la resa della contabilità ed è stato così possibile definire in modo favorevole la situazione pendente. Rimaneva, tuttavia, sospesa la sistemazione dei conti definitivi relativi ai materiali, che ha presentato difficoltà veramente notevoli per l'impossibilità di ricostruire i conti andati perduti. Era anche impossibile richiedere agli agenti responsabili di sostituire con delle dichiarazioni provvisorie, a memoria, quello che era andato perduto.

È stata, quindi, riconosciuta l'opportunità di disciplinare anche questa materia. A ciò provvede il presente disegno di legge, il quale, all'articolo 1, discarica, agli effetti contabili, gli agenti consegnatari delle amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano reso le relative contabilità per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Onorevoli colleghi, come vedete, per sistemare tale materia non rimane che approvare rapidamente questo provvedimento, poiché esso è stato presentato alla Presidenza della Camera fin dal 7 agosto 1954; il provvedimento merita la nostra approvazione, perché intende sanare una sistuazione eccezionale, e perciò esso stesso è eccezionalmente giustificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilità sono discaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

Detti agenti sono, altresì, discaricati per le contabilità a materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni militari.

Eguale discarico si effettua per le contabilità a materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Restano salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il carico giudiziale delle contabilità in materia sarà costituito, per ogni gruppo di materiali, dalle risultanze effettive degli inventari compilati presso ciascun Corpo od Ente militare nel periodo compreso tra l'epoca della liberazione del territorio nazionale, ove i Corpi o gli Enti stessi erano dislocati, e la fine dell'esercizio finanziario 1945-46.

Detti inventari saranno allegati alla contabilità relativa all'esercizio 1946-47, a documentazione delle consistenze iniziali in essa riportate.

(*È approvato*).

ART. 3.

I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 ». (1154)

Presenti 30
Votanti 25
Astenuti. 5
Maggioranza 13
Voti favorevoli. . . . 19
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

« Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ». (1152):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli. . . . 26
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 ». (1142):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli. . . . 27
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardini, Baresi, Bettinotti, Biasutti, Bonomelli, Calvi, Cavalli, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Dante, De Meo, Di Bernardo, Folchi, Gelmini, Greco, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Negrari, Pajetta Giuliano, Priore, Romualdi, Saccenti, Sangalli, Stucchi, e Villa.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1154):

Bonomelli, Capponi Bentivegna Carla, Lenoci, Masini e Stucchi.

La seduta termina alle 11.15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI